

**COMUNE DI OVINDOLI**  
**Provincia di L'Aquila**

Via Dante Alighieri - 67046 Ovindoli(AQ)  
Tel. 0863706100 - fax 0863710183

**COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 3 del Reg. Data 28-03-19

-----  
**Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER  
L'APPLICAZIONE DELL 'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2019**  
-----

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 17:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

=====

|                           |   |                    |   |
|---------------------------|---|--------------------|---|
| ANGELOSANTE ANGELO SIMONE | P | IACCHETTA VINCENZO | P |
| SICILIANO RAFFAELE        | P | DONATI FELICITA    | P |
| BONANNI ENRICO            | P | IACUTONE MARCO     | P |
| LIBERATORE MARCO          | P | ANGELOSANTE PINO   | P |
| COTTURONE ENRICO          | P | CIMINELLI ANGELO   | P |
| BARBATI SIMONA            | P |                    |   |

=====

Assegnati n.10      In carica n.10      Presenti n. 11      Assenti n. 0

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Signor ANGELOSANTE ANGELO SIMONE in qualità di SINDACO
  - Partecipa il Segretario comunale Signor SORRENTINO MERY.
  - La seduta é Pubblica
  - Nominati scrutatori i Signori:

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della seguente deliberazione:

- [ ] - il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
  - [ ] - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- hanno espresso parere favorevole.

Il Vicesindaco illustra il punto n. 3 dell'*o.d.g.* avente ad oggetto: *“Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale (IMU) anno 2019”*.

Il Vicesindaco rappresenta l’aumento dell’IMU, aumento che riguarda soltanto le seconde case presenti sul territorio comunale e da cui rimangono escluse le strutture alberghiere, al fine di ovviare al minor gettito delle entrate, che viene quantificato in misura pari a Euro 100.000,00.

Il Sindaco richiede al Vicesindaco di illustrare la situazione di altri comuni nelle vicinanze, che presentano affinità con il Comune di Ovindoli per tipologia e numero di abitanti.

Il Vicesindaco spiega che sulle prime case l’IMU rimane con percentuale pari ad 8, aumentata di soli 0,50 per le seconde case e quindi pari a 8,50, mentre il Comune di Rocca di Mezzo ha una percentuale pari a circa 8,60, il Comune di Pescasseroli pari a circa 9 e il Comune di Roccaraso pari a circa 9,50; il Vicesindaco precisa che in tutti i comuni citati viene applicata l’addizionale comunale Irpef ed in alcuni è prevista l’imposta di soggiorno. Trattasi, pertanto, di un aumento “indolore”.

Il Vicesindaco rappresenta che ci si è preoccupati di verificare che l’aumento oggetto della proposta deliberativa in trattazione e discussione non consistesse in una cifra spropositata, anche perché non intenzione dell’amministrazione gravare i cittadini. A tal proposito il Vicesindaco comunica che si è provveduto ad interpellare Enti sovracomunali in merito alla richiesta di alcuni cittadini di poter usufruire di una riduzione della tassazione di terreni edificabili, ma la risposta è stata negativa, motivata dal rischio di arrecare un danno erariale all’Ente. Tuttavia, il Vicesindaco assicura che gli uffici sono al lavoro per gli opportuni approfondimenti della tematica.

Il Sindaco interviene dicendo che ci si rende conto del problema – non tanto per i terreni destinati a comparto, ma per i terreni che il piano regolatore generale ha destinato alla realizzazione di strutture alberghiere. Il Sindaco spiega che quando è stato adottato il piano regolatore nella zona interessata era stato previsto un indice di cubatura molto alto proprio per favorire la realizzazione di una grande struttura alberghiera nelle immediate vicinanze del centro abitato, così da migliorare l’offerta turistica. Purtroppo l’area risulta frammentata in tanti piccoli terreni, che - causa la crisi e la sfavorevole congiuntura economica – non hanno trovato un imprenditore interessato all’acquisto, al fine di accorpare i terreni stessi e realizzare la struttura.

Il Sindaco rileva la necessità di aggiornare il piano regolatore, ormai non più attuale e rappresenta che tra le soluzioni possibili vi sarebbe la possibilità di trasformare l’area da edificabile a verde pubblico. Trattasi di un argomento molto delicato, in quanto così facendo si otterrebbe sì la riduzione della tassazione, ma pure del valore del terreno, rendendo così vani i sacrifici economici sostenuti dai proprietari. Il Sindaco si riserva di incontrare i proprietari dei terreni per un confronto, nonché valutare diverse soluzioni tra cui anche una maggiore pubblicità finalizzata a cogliere l’attenzione di qualche grande catena alberghiera.

Il Consigliere di opposizione Marco Iacutone evidenzia che la problematica esiste anche nelle frazioni e se ad Ovindoli la soluzione è difficile, figurarsi per Santa Jona.

Il Sindaco rappresenta che è un argomento molto delicato e occorre ponderare al meglio le iniziative da intraprendere.

Il Vicesindaco propone di elaborare un quesito da sottoporre al vaglio della Corte dei Conti.

La Consigliera Indipendente Felicità Donati chiede al Vicesindaco da cosa è determinata la entrata di circa euro 100.000 da coprire con l'aumento dell'imposta IMU.

Il Vicesindaco risponde che non tutti hanno pagato l'IMU e la TASI e che il Comune si sta attivando nella fase del recupero con l'impiego di un'unità in più nell'ufficio tributi.

La Consigliera Indipendente Felicità Donati ritiene giusta una maggiore tassazione IMU ma invita a considerare che può non essere sufficiente; la Consigliera evidenzia che sarebbe opportuno soffermarsi non solo sull'aumento dell'IMU, ma valutare il ricorso ad altri strumenti, ad esempio aprire un confronto sull'imposta di soggiorno e sull'addizionale Irpef.

Il Vicesindaco rappresenta la necessità di coinvolgere sul tema dell'imposta di soggiorno le associazioni dei commercianti e i titolari delle strutture alberghiere, spiegando, altresì, che in alcuni comuni, in cui è applicata l'imposta, si sono comunque presentate criticità nella riscossione.

Il Sindaco riconosce che si stanno attraversando tempi bui e si augura una ripresa dell'economia pubblica.

Interviene il Consigliere di opposizione Pino Angelosante, il quale precisa che non è sua intenzione fare da "guastafeste": il Consigliere apprezza l'analisi che è stata fatta, ma non la ritiene aderente all'oggetto in trattazione. Il Consigliere di opposizione precisa che la proposta attiene a *"qualcosa che si vuole fare, ma non per sanare il bilancio, i circa 100.000 euro mancano nelle "previsioni" che fa l'Amministrazione; il Vicesindaco non deve dire che "mancano: ancora non andiamo ad approvare il bilancio. Noi siamo contrari non perché ci contrapponiamo a voi, ma perché la nostra analisi è che ad Ovindoli nel 2009 è venuto meno il turismo delle seconde case, vuoi per paura, vuoi per ripercussioni mediatiche, la gente non è più venuta. Secondo noi andare a colpire quello che è l'anello debole ad Ovindoli scoraggia; non è la strada giusta per soddisfare le esigenze dell'Amministrazione. L'imposta di soggiorno poteva essere una strada"*.

Il Consigliere di opposizione Pino Angelosante sottolinea quanto emerge dalla lettera di dimissioni della Consigliera Donati dalla carica di assessore in merito alla mancanza del confronto con l'opposizione, per lasciare un messaggio costruttivo, al di fuori del dibattito relativo alla votazione.

Il Consigliere evidenzia che nella lettera tale mancanza di confronto è messa come criticità, criticità che è sempre eccepita dai consiglieri di opposizione. Il Consigliere osserva: *"Noi siamo tutti di Ovindoli"* e l'opposizione sollecita la condivisione ed il confronto fuori dalla sede istituzionale.

Il Consigliere di opposizione Pino Angelosante prosegue il suo intervento, esprimendo che l'opposizione è contraria all'aumento delle imposte perché in questo momento storico si va a colpire il turismo delle seconde case.

Il Vicesindaco risponde che accetta l'osservazione, ma pone in risalto il fatto che l'aumento che si sta andando ad applicare è minimo, pari ad una differenza di 0,50, per una percentuale molto più bassa rispetto ad altri comuni come Roccaraso e Rocca di Mezzo.

Il Vicesindaco precisa che non si è mai stati contrari ad un'ottica collaborativa e di confronto.

Interviene il Consigliere Angelo Ciminelli, il quale rimarca che non c'è mai stato il confronto della maggioranza con l'opposizione. L'intervento è rafforzato dal Consigliere di opposizione Pino Angelosante, il quale conferma la mancanza del confronto con l'opposizione.

Il Vicesindaco eccepisce che il confronto c'è stato ed è stato anche istituzionalizzato.

Interviene nuovamente il Consigliere di opposizione Angelo Ciminelli, affermando che il confronto del Sindaco con i cittadini si traduce in "appoggio", condivisione delle scelte. Il Consigliere ribadisce al Vicesindaco che alcuni punti trattati e discussi in Consiglio Comunale sono stati votati all'unanimità, ma che altre volte non vi è stato alcun confronto con la minoranza. Il Consigliere Ciminelli porta ad esempio quanto accaduto in merito ai de hors: a seguito della lettera della Donati e della riunione della apposita commissione istituita, non si è proseguito nel prendere atto della stessa commissione. Il consigliere prosegue dicendo che sarebbe stato fondamentale intavolare prima un dibattito ed un confronto sull'aumento dell'IMU, non affrontarlo in seduta consiliare con il "piatto pronto".

Il Consigliere di opposizione Pino Angelosante rimarca che occorre guardare alle persone non alle posizioni.

Interviene il Consigliere Marco Iacutone il quale sottolinea che sono tre anni che l'opposizione lamenta la mancanza di confronto e la conseguenza di questo atteggiamento ha portato alle dimissioni dell'assessore.

La Consigliera Felicita Donati puntualizza che le motivazioni delle proprie dimissioni sono molteplici e frutto di una situazione più complessa.

Si riprende la discussione in merito a problematiche emerse nel corso del dibattito consiliare.

La Consigliera Felicita Donati ricorda al Consiglio Comunale che la Regione Abruzzo aveva proposto una nuova legge urbanistica, sulla scia di un trend nazionale, volta ad un abbassamento dell'indice di costruzione per favorire il cosiddetto risparmio dei suoli.

Il Consigliere di opposizione Marco Iacutone, porgendo gli auguri al neo-eletto Consigliere regionale – chiede allo stesso nella duplice veste di Sindaco di avere riguardo alla tematica dei terreni di cui si è discusso durante la seduta. Il Consigliere esprime perplessità nella soluzione di togliere *tout court* la edificabilità che gli stessi hanno, laddove era stata una scelta di campo per dare un'opportunità, dicendosi parzialmente convinto a togliere l'edificabilità, ma non di certo nelle more della

condizione attuale. Il Consigliere auspica un maggiore indice di edificabilità per i centri storici al fine di revitalizzarli.

Il Sindaco prende atto della posizione della minoranza, che ringrazia, e ribadisce che è sua intenzione coinvolgere tutti.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del responsabile del settore Economico- Finanziario;

**VISTI** gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

**VISTA** la deliberazione di consiglio comunale n. 21 del 26-06-2015 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, da applicare a far data dal 01-01-2015;

**VISTA** la deliberazione di consiglio comunale n. 4 del 27-02-2018 con la quale sono state determinate le Aliquote e Detrazioni IMU 2018;

**VISTO che con il Decreto del Ministro dell'Interno del 25-01-2019 (G.U. n. 28 del 02-02-2019) è stato disposto l'ulteriore differimento dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo 2019 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali;**

**VISTO** che con la legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018) potranno essere aumentate le aliquote precedentemente deliberate con rispetto del vincolo stabilito dal comma 677 dell'art. 1 della legge 147/2013 di seguito riportato:

Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. OMISSIS

**VISTO** il comma 639 dell'Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), come modificato dall'art. 1 comma 14 lettera a dalla Legge n. 208 del 28-12-2015 (legge di stabilità 2016):

**comma 639.** È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone **dell'imposta municipale propria (IMU)**, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel **tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, a carico, sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, **escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare**, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e **nella tassa sui rifiuti (TARI)**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

**VISTO** l'articolo 1 commi 21, 22 e 23 L. 208/2015 di seguito riportati, che dal 1 gennaio 2016 hanno modificato la modalità **di determinazione della rendita catastale relativa agli immobili gruppo "D" e "E"**:

- A) **comma 21.** A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
- B) **comma 22.** A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21.
- C) **comma 23.** Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

**VISTO l'art. 9-bis del decreto legge 28 marzo 2014 n. 47, coordinato con la legge di conversione n. 8 del 23-05-2014:**

*(( 1. All'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: «, l'unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti locata» sono soppresse e dopo l'ottavo periodo e' inserito il seguente: «**A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso**».*

**TENUTO CONTO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

*- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

**VISTO** che dal 01-01-2014 i **fabbricati rurali ad uso strumentale** sono esenti dall'IMU indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza purché vengono soddisfatti i requisiti di ruralità previsti dall'art. 9 del decreto legge n. 557/93. La ruralità negli atti catastali è riconosciuta mediante una specifica annotazione come previsto dal Decreto del Ministero delle Finanze 26 luglio 2012 pubblicato sulla G.U. n. 185 del 09-08-2012. **Non possono essere considerati fabbricati rurali ad uso strumentale immobili con caratteristiche tipologiche abitative (vecchi casolari rurali) classificati o classificabili in categoria "A" per le sue specifiche caratteristiche costruttive abitative.**

**VISTO l'art. 53, comma 16°, della L. n. 388/2000 e s.m.i.** il quale dispone che:

**Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali**, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, **è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.** I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.

**TENUTO CONTO** del gettito IMU nell'annualità 2018, delle successive modifiche normative, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2019;

**RITENUTO** opportuno, ad ogni buon conto, **AUMENTARE** le aliquote componente IMU per l'anno 2019;

**VISTI:**

- il D.Lgs n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – IUC;
- il vigente Regolamento generale delle entrate comunali approvato;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi competenti ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Il Sindaco mette in votazione il punto n. 3 dell'*o.d.g.* avente ad oggetto: *“Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale (IMU) anno 2019”*.

*Voti favorevoli: otto*

*Voti contrari: tre* (Consiglieri di opposizione Pino Angelosante, Angelo Ciminelli, Marco Iacutone).

*Voti astenuti: nessuno*

**DELIBERA**

**1) di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

**2) che l'imposta municipale propria non si applica:**

- a) all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione d'imposta;
- b) all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- e) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, o assegnate ai soci studenti universitari anche in assenza della residenza anagrafica;
- f) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definite dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- g) all'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per il quale non sono richiesti le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- h) ai fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 708, della legge 147/2013);
- i) all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato

ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato (D.L. 47/2014).

**3) di STABILIRE le seguenti ALIQUOTE per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria IMU ANNO 2019:**

- a) **ALIQUOTA 4,00 per mille**  
(per **abitazione principale** nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**, e relative pertinenze)
- b) **ALIQUOTA 8,00 per mille**  
per **tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi**, con esclusione della categoria D/10 "fabbricati rurali ad uso strumentale" esenti dal 1 gennaio 2014)
- c) **ALIQUOTA 8,00 per mille**  
per gli immobili categoria C1 + C3
- d) **ALIQUOTA 8,50 per mille**  
per le **unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado con base imponibile ridotta al 50%**, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie **A/1 – A/8 e A/9**.
- e) **ALIQUOTA 8,00 per mille**  
(per le aree edificabili)
- f) **ALIQUOTA 8,50 per mille**  
(per tutti gli altri immobili)

**4) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;**

**5) di STABILIRE le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2019:**

- a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **€ 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica e non per la percentuale di possesso;
- b) per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare; **€ 200,00** rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ad abitazione principale fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta.

**6) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019 e che l'imposta dovuta dovrà essere versata nel modo seguente:**

- a) **acconto 50% entro il 17 giugno 2019 sulla base delle aliquote dell'anno 2018 (versamento in autoliquidazione)**
- b) **saldo con conguaglio entro il 16 dicembre 2019 sulla base delle aliquote 2019 deliberate dal comune (versamento in autoliquidazione)**



7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione Consiliare n.21 del 26.06.2015, da applicare a far data dal 01/01/2015;

8) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni;

L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre di ciascun anno d'imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 14 ottobre dello stesso anno. **In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.**

9) di incaricare il Responsabile del servizio all'assolvimento di tutti gli adempimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, tramite il portale all'uopo istituito.

Si pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n.267/2000.

*Voti favorevoli: otto*

*Voti contrari: tre* (Consiglieri di opposizione Pino Angelosante, Angelo Ciminelli, Marco Iacutone).

*Voti astenuti: nessuno*

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

F.to ANGELOSANTE ANGELO SIMONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to SORRENTINO MERY

=====  
li,

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n.69)

IL SEGRETARIO  
SORRENTINO MERY

=====  
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

Visto: f.to IL SINDACO  
ANGELOSANTE ANGELO SIMONE

f.to IL SEGRETARIO  
SORRENTINO MERY

=====  
**Il sottoscritto Segretario visti gli atti d'ufficio,**

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 08-04-2019 al 23-04-2019
- è diventata esecutiva il giorno 28-03-2019 - provv. n.  
[] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4)  
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3)

li, 28-03-19

IL SEGRETARIO COMUNALE  
SORRENTINO MERY